

Art. 223 L. Fallimentare

Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:

1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;

2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216.

Tutela della salute (d.lgs. 81/2008)

Ripartizione delle responsabilità per gli infortuni che si verificano sui luoghi di lavoro:

Datore di lavoro

Dirigenti

Preposti

Lavoratori

Datore di lavoro

Responsabilità maggiori – delega di funzioni

"datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Dirigente

"**dirigente**": persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

Preposto

"preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro [...] e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

Obblighi del datore di lavoro (segue)

- i) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- j) **adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;**
- k) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- l) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- m) **consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR,** anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento e' consultato esclusivamente in azienda
- n) **elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3** anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento e' consultato esclusivamente in azienda;
- o) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- p) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Obblighi del datore di lavoro (segue)

- i) s) consultare il RLS nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- j) t adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- k) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- l) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- m) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- n) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- o) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. [...]

Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Delega

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato **tutti i poteri** di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'**autonomia di spesa** necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia **accettata** dal delegato per iscritto.

Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite [...]

Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.

Competenze datoriali non delegabili

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la **valutazione di tutti i rischi** con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la **designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi**.

Concezione sostanziale e non formale dei ruoli

Art. 299 d.lgs. 81/2008. Esercizio di fatto di poteri direttivi

Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, **eserciti in concreto i poteri** giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Altri reati comuni

- Maltrattamenti
- Lesioni personali

Maltrattamenti

«chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte è punito con la reclusione da due a sei anni»

Esemplificazione

Integrano il reato di maltrattamenti in danno di una persona disabile non solo fatti commissivi sistematicamente lesivi della sua personalità, ma anche condotte omissive connotate da una deliberata indifferenza e trascuratezza verso i suoi elementari bisogni affettivi ed esistenziali. (Fattispecie relativa ad una serie di comportamenti posti in essere nei confronti di una persona totalmente inabile e portatrice di "sindrome di down", affidata alla cura e vigilanza di una "badante" con essa convivente).

In concreto: testimoni avevano verificato, anche frequentando la persona offesa e la sua abitazione, che l'imputato ha sempre tenuto un atteggiamento molto rude e imperioso nei confronti di A., più volte sgridandolo a voce alta, non curandosi della pulizia dell'appartamento e dell'igiene dello stesso A. (spesso tenuto con la stessa camicia per giorni e giorni), trascurandone l'alimentazione (scadente e scarsa, tanto da rendere palese il dimagrimento del giovane), sovente lasciandolo solo esposto a pericoli di vario genere per trattenersi a parlare con le amiche sotto casa e via discorrendo.

Altri testimoni avevano riferito di aver visto la persona offesa tenere - diversamente dal recente passato – un contegno mortificato e abulico, mostrandosi mal vestito e poco curato nella persona.

Esemplificazione II

Integra la circostanza aggravante di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen. la condotta di colui che, incaricato di prestare assistenza ad una persona anziana, abbandoni quest'ultima senza cure ed assistenza per un lungo periodo, aggravandone le già precarie condizioni di salute, in quanto ai fini della sussistenza del nesso di causalità tra maltrattamenti e morte non è necessario che i fatti di maltrattamento costituiscano la causa unica ed esclusiva degli eventi più gravi, stante il principio della equivalenza delle cause o della "conditio sine qua non" (art. 41 cod. pen.).

Cass., 13 aprile 2010, n. 28509

Esemplificazione [11]

«La contestazione afferisce condotte di maltrattamenti consumate all'interno di un istituto di ricovero di persone anziane e affette da gravi patologie, tali da renderle del tutto dipendenti dalle cure del personale addetto all'istituto, e ciò anche per l'espletamento delle funzioni individuali primarie [...]

In particolare alcuni pazienti, allocati al primo e secondo piano della struttura - cioè quelli affetti da patologie gravi e di media gravità - avevano ecchimosi, labbra gonfie, orecchie viola e simili sul corpo, oltre che specifici episodi di violenza ad opera delle operatrici, episodi consistiti in varie forme di disprezzo, ingiurie, colpi in testa, assoluta noncuranza nella fase di trasferimento dalla carrozzina al letto così da provocare ecchimosi e simili segni.

(Tribunale di Brescia)

Conclusioni

D'altra parte proprio l'aspetto concorsuale individua una condivisione da parte delle indagate del sistema di generalizzata prevaricazione delle persone loro affidate per ragioni di cura, vigilanza e custodia, e una compartecipazione nel metodo di gestione della comunità di cui ognuno si avvale, sicché, operando in un tale metodo gestionale illecito, ciascuna indagata usufruisce dell'aspetto di un minore impegno e minore difficoltà nelle mansioni, agevolato proprio da sistemi sbrigativi e invasivi dei pazienti. Ed allora, nel caso di specie, non occorre verificare se ciascuna delle operatrici oggi indagate abbia commesso o meno qualcuno degli specifici atti vessatori emergenti dalle videoriprese acquisite dalla p.g., trattandosi di accertamento superfluo; né occorre verificare se per ciascuna delle pazienti indicate nel capo d'incolpazione siano state posti in essere quegli specifici atti

(sempre Trib. Brescia)

Ripartizione responsabilità

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 572 cod. pen., l'esistenza, in una casa di cura e ricovero per anziani, di un generalizzato clima di sopraffazione e violenza nei confronti degli assistiti non esime dalla rigorosa individuazione dei distinti autori delle varie condotte, in quanto il carattere personale della responsabilità penale impedisce che il singolo addetto, in mancanza di addebiti puntuali che lo riguardano, possa essere chiamato a rispondere, sia pure in forma concorsuale, del contesto in sé considerato, anche nel caso in cui da tale contesto egli tragga vantaggio.

Cass., 10 dicembre 2015, n. 7760

Lesioni personali colpose

Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 (lesioni o omicidio colposi) sono commessi nell'esercizio di una professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal c. 2.

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alla specificità del caso concreto

Linee guida (rinvio)

Sulla scorta della nuova normativa, è stato istituito un elenco cui le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche interessate possono presentare istanza di iscrizione.

Sistema nazionale linee guida

Il SNLG è stato istituito dal Ministero della salute con D.M. 30 giugno 2004, e verrà riorganizzato in base alla Legge 24 del 2017 con un decreto del Ministro della Salute.

Di seguito le Linee guida elaborate prima del riordino:

Linee guida

Vi sono alcune linee guida già elaborate prima dell'entrata in vigore della legge (Linee guida salute migranti – luglio 2017, linea guida "Prevenzione e trattamento della emorragia del post partum« - ottobre 2016, Taglio cesareo - seconda parte, etc...)

In questa sede può rinviarsi al sito

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4835&area=qualita&menu=vuoto

Sorprese...

In tema di colpa medica, l'art. 6, comma secondo, l. 8 marzo 2017, n. 24 ha abrogato l'art. 3, comma primo, D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (convertito, con modificazioni, dalla l. 8 novembre 2012, n. 189), il quale aveva escluso la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve in contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica; ne consegue la reviviscenza della previgente più severa normativa che non consentiva distinzioni connesse al grado della colpa, mentre per i fatti anteriori all'entrata in vigore del nuovo regime trova ancora applicazione, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., la citata normativa del 2012, in quanto più favorevole con riguardo alla limitazione della responsabilità ai soli casi di colpa grave.

Cass., IV, 20 aprile 2017, n. 28187

Precisazioni

In tema di colpa medica, la nuova disciplina dettata dall'art. 590-sexies, cod. pen. - che, nel caso di evento lesivo o mortale verificatosi a causa di imperizia dell'esercente la professione sanitaria, esclude la punibilità dell'agente il quale abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida ufficiali ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche assistenziali, e sempre che tali raccomandazioni risultino adeguate alle specificità del caso concreto - **non trova applicazione**: a) negli ambiti che, per qualunque ragione, non siano governati da linee guida; b) nelle situazioni concrete in cui le suddette raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese per via delle peculiari condizioni del paziente o per qualunque altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate; c) in relazione alle condotte che, sebbene collocate nell'ambito di approccio terapeutico regolato da linee guida pertinenti e appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo, come nel caso di errore nell'esecuzione materiale di atto chirurgico pur correttamente impostato secondo le raccomandazioni ufficiali.

Cass., IV, 20 aprile 2017, n. 28187

Responsabilità dell'amministratore?

Responsabilità amministrativa degli enti

Le fondazioni, in quanto enti forniti
di personalità giuridica, sono
soggetti alla disciplina di cui al
d.lgs. 231/2001

Soggetti destinatari del decreto

Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Responsabilità dell'ente

L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Apicali

Per i reati commessi da soggetti 'apicali', l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente (ODV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Subordinati

Per reati commessi da persone sottoposte all'altrui vigilanza, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha **adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione**, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. [...]

L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Modelli di organizzazione e gestione

(art. 6)

I modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Modelli di organizzazione e gestione

I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati [...] sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia [...].

Negli enti di piccole dimensioni i compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

Reati 'presupposto'

L'elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa è ricompreso dagli artt. 24 e ss. Del d.lgs. 231/2001.

Di seguito alcune della fattispecie più interessanti:

- **Indebita percezione** di erogazioni, **truffa** in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e **frode informatica** in danno dello Stato o di un ente pubblico
- **Concussione, induzione indebita** a dare o promettere utilità e **corruzione**
- **Omicidio colposo** o **lesioni gravi o gravissime** commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Reati ambientali (art. 25 undecies)

Sanzioni

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato e' stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Le sanzioni interdittive non si applicano se

- ❖ l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- ❖ il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

***Grazie per
l'attenzione***